

## REGOLAMENTO (CE) N. 1147/2009 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2009

## recante fissazione dell'importo massimo di riduzione del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 676/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 676/2009 della Commissione <sup>(2)</sup> ha aperto una gara per la fissazione dell'importo massimo di riduzione del dazio all'importazione in Spagna di granturco proveniente da paesi terzi.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo <sup>(3)</sup>, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, di fissare un importo massimo di ridu-

zione del dazio. Per procedere a tale fissazione occorre tenere conto in particolare dei criteri di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1296/2008.

- (3) È dichiarato aggiudicatario l'offerente la cui offerta è pari o inferiore all'importo massimo di riduzione del dazio all'importazione.
- (4) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 13 novembre al 26 novembre 2009 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 676/2009, l'importo massimo di riduzione del dazio all'importazione di granturco è fissato a 15,49 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 25 500 t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 novembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2009.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale per dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 196 del 28.7.2009, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU L 340 del 19.12.2008, p. 57.

